

ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE SCHOOL

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007)

Art. 1

Premessa

1.1 L'istituto "Don Bosco Village School" con il presente Regolamento, previsto dall'art.4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica di don Bosco, ai valori e principi enunciati nel Progetto Educativo di Istituto e nel Regolamento di Istituto per allievi, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai doveri di cui all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, e al Regolamento di Istituto per gli allievi allegato al Libretto scolastico personale.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- a. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- b. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- c. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività didattica;
- d. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- e. Uso di dispositivi elettronici durante l'attività didattica, per scopi ludici.
- f. Alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni;
- g. Consumo di alcool e sigarette
- h. Uso di dispositivi elettronici all'interno dell'istituto per la registrazione e la diffusione audio-video (Legge sulla privacy).
- i. Diffusione e uso di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;

Art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a) Richiamo verbale a cura del Docente;
- b) Richiamo scritto, a cura del Docente, sul Registro elettronico;
- c) Richiamo scritto a cura del Docente sul Libretto scolastico personale, con controfirma del Consigliere ed eventuale convocazione dei genitori (da riportare anche sul Registro elettronico);
- d) Convocazione in Presidenza su suggerimento del Consigliere;
- e) Di competenza del Consigliere/Preside assegnazione di pomeriggi di lavoro socialmente utili;
- f) Il Cdc, salvo diverse considerazioni, valuta l'esclusione dalle attività extra curricolari e uscite didattiche;
- g) Il Cdc in dialogo con il Preside delibera la sospensione dalle lezioni con permanenza a scuola;
- h) Sospensione dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (decisione presa all'interno della Giunta Esecutiva di Istituto).
- i) Sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal Regolamento di Istituto per allievi, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007.

Art.4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

Nel solco della prassi pedagogica di don Bosco, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- Scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.1 Le sanzioni disciplinari, tranne casi previsti dal Regolamento di Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.2 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.3 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

4.4 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta (liceo) e nel giudizio di comportamento (scuola media).

4.5 I provvedimenti di cui art. 3g e 3h sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute, la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.6 Di ogni sanzione disciplinare superiore all'art. 3c viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il Libretto scolastico personale.

Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- Quelli relativi alle lettere a), b) e c) sono di competenza rispettivamente dei Docenti.
- Quelli di cui alla lettera d) sono di competenza dei consiglieri di settore.
- Quelli di cui alla lettera e) sono di competenza del Consigliere/Preside.
- Quello di cui alla lettera f e g) sono di esclusiva competenza del Consiglio di classe composto dalla sola componente Docenti presieduto dal Preside.
- Quello di cui alla lettera h) è adottato dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.

5.2 Il Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo in causa.

Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

6.2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.3 Nei casi di competenza del Consiglio di classe, di cui all'art.3f e 3h, il Preside invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale e/o comunicazione telefonica.

Nei casi di cui all'art.3h si seguirà il medesimo procedimento rivolgendosi alla Giunta esecutiva, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art.5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Preside che lo presiede e designa il Segretario, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto, da uno studente facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti di classe.

Aggiornato a settembre 2022